Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 120° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 giugno 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

1979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Toscana

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 172 DEL 25 GIUGNO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1968/1979 per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DECIMA ed ultima estrazione eseguita il 20 aprile 1979; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4317)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981 sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella OTTAVA estrazione eseguita il 30 aprile 1979; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4315)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982 sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 2 maggio 1979; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4314)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983 sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 10 maggio 1979; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4483)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1978, n. **1083.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 129 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:

istituto di patologia chirurgica veterinaria, a cui afferiscono i seguenti insegnamenti:

a) patologia chirurgica veterinaria e podologia;
b) medicina operatoria veterinaria;
c) radiologia veterinaria;

istituto di fisiologia veterinaria, a cui afferiscono i seguenti insegnamenti:

a) fisiologia generale e speciale veterinaria I e fisica biologica;
b) fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica;
c) endocrinologia degli animali domestici;

istituto di farmacologia e tossicologia veterinaria, a cui afferiscono i seguenti insegnamenti:

a) farmacologia e farmacodinamia veterinaria;
b) tossicologia veterinaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1979
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1084.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 88, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chimica e tecnologia della catalisi, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di specializzazione in chimica e tecnologia della catalisi

Art. 89. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è istituita una scuola biennale di specializzazione in chimica e tecnologia della catalisi.

La scuola ha sede presso l'istituto di chimica industriale ed è retta secondo le norme generali dello statuto relative alle scuole di specializzazione dell'Università di Messina e secondo le norme del seguente ordinamento.

Art. 90. — Scopo della scuola è quello di fornire agli iscritti le cognizioni scientifiche e tecniche necessarie per svolgere l'attività di chimico nel campo della catalisi, delle sue applicazioni industriali e di una razionale utilizzazione delle risorse.

Art. 91. — Alla scuola possono iscriversi laureati in chimica, in chimica industriale, in ingegneria chimica e in fisica.

Il numero massimo degli iscritti alla scuola viene stabilito di anno in anno dal consiglio della stessa ed approvato dal consiglio di facoltà.

Art. 92. — Il direttore della scuola è nominato dal consiglio della facoltà di scienze per un anno ed è riconfermabile. Egli presiede il consiglio della scuola, costituito da tutti i docenti, vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della facoltà di scienze di tutti gli atti e le deliberazioni del consiglio da lui presieduto.

Art. 93. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola ed integrati da esercitazioni pratiche sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) principi di catalisi eterogenea I (teoria generale);
2) principi di catalisi omogenea;
3) cinetica chimica applicata;
4) processi catalitici industriali I;
5) chimica e chimica fisica dello stato solido;
6) metodi sperimentali in catalisi.

2° *Anno*:

1) principi di catalisi eterogenea II (meccanismi di reazione);
2) teoria e tecnica del reattore catalitico;
3) processi catalitici industriali II;
4) catalisi enzimatica;
5) elettrocatalisi;
6) catalisi e chimica dell'ambiente;
7) catalisi applicata ai problemi energetici.

Art. 94. — I docenti dei singoli insegnamenti sono proposti, anno per anno, dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio della scuola.

Art. 95. — Per il conseguimento del titolo di specialista è obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni, conferenze e colloqui tenuti espressamente per il corso in oggetto. E' altresì obbligatorio un periodo di internato, della durata di otto mesi, che potrà essere svolto presso gli istituti nei quali si tengono gli insegnamenti di cui all'art. 93 o, previa approvazione del consiglio della scuola, presso altri istituti o laboratori o centri di ricerca.

Art. 96. — Gli esami di profitto sul programma di ciascun insegnamento vengono sostenuti al termine dell'anno di frequenza. Al termine del secondo anno viene sostenuto l'esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su un argomento da lui scelto ed approvato dal direttore della scuola, di fronte alla commissione di diploma costituita a norma dello statuto dell'Università.

Art. 97. — Le tasse e soprattasse da pagarsi da parte degli iscritti alla scuola sono le seguenti:

tassa di ammissione (all'atto della domanda)	L.	10.000
tassa di immatricolazione	»	10.000
tassa di iscrizione (in 4 rate)	»	45.000
soprattassa di esame (in 2 rate)	»	5.000
contributo di laboratorio (in 3 rate)	»	90.000
libretto	»	1.000
soprattassa esame di diploma	»	5.000
tassa di ripetizione esami	»	2.000
tassa ripetizione esami diploma	»	1.000
tassa fuori corso	»	20.000
contributo pergamena	»	2.000
tassa diploma (all'erario)	»	6.000

Il consiglio di amministrazione, uditi il consiglio della facoltà di scienze ed il senato accademico, fisserà d'anno in anno:

a) quale quota delle tasse, sopratasse e dei contributi deve essere versata alla scuola per il suo funzionamento;

b) quali emolumenti debbono essere corrisposti ai singoli insegnanti per i corsi di lezione, per le esercitazioni e per gli esami.

Art. 98. — Al finanziamento della scuola viene provveduto oltre che con gli introiti di cui all'articolo precedente, con eventuali contributi dei Ministeri ed assessorati regionali interessati o di altri enti o istituzioni, pubblici o privati, che intendano cooperare al raggiungimento dei fini che la scuola si propone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1979
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1979, n. **230**.

Approvazione dello statuto della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 11 maggio 1976, n. 359;

Vedute le delibere del consiglio di amministrazione dell'Università di Siena del 12 luglio 1976 e del 25 ottobre 1976;

Vedute le delibere del consiglio della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena del 5 aprile 1977, del 20 aprile 1977, del 16 gennaio 1978, del 23 marzo 1978 e del 18 dicembre 1978;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato lo statuto della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, annesso al presente decreto, vistato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1979

PERTINI

PEDINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1979
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 327

ALLEGATO

STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI

Titolo I

FINALITÀ DELLA SCUOLA E CORSI DI INSEGNAMENTO

Art. 1.

La scuola di lingua e cultura italiana per stranieri, istituita in Siena con legge 11 maggio 1976, n. 359, organizza corsi di lingua e di cultura sia annuali che trimestrali.

Art. 2.

I corsi di lingua sono organizzati in due gradi: uno propedeutico ed uno superiore, secondo la preparazione degli studenti iscritti.

Art. 3.

I corsi di cultura sono organizzati secondo gli indirizzi indicati dall'art. 2 della legge: lo studente sceglie all'inizio del corso uno dei piani di studio predisposti dalla scuola.

Art. 4.

Gli insegnamenti fondamentali per i vari indirizzi del corso di cultura sono elencati nell'allegato *A* del presente statuto. Gli insegnamenti complementari sono stabiliti annualmente dal consiglio della scuola su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 5.

La scuola promuove corsi di perfezionamento per insegnanti di lingua italiana agli stranieri.

Titolo II

GLI ORGANI

Art. 6.

Il consiglio della scuola è costituito da quattro rappresentanti dell'Università degli studi di Siena, da due rappresentanti del personale docente della scuola e da un rappresentante del personale non docente, da un rappresentante della regione Toscana, da tre rappresentanti della provincia di Siena, da tre rappresentanti del comune di Siena, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative in sede nazionale di ogni ordine e grado di scuola, da un rappresentante degli studenti e dai rappresentanti degli eventuali enti pubblici finanziatori.

Le rappresentanze del personale docente e non docente (il personale non docente è quello di cui alla convenzione con l'Università di cui all'art. 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359) e degli studenti, sono elette secondo le norme stabilite per l'elezione delle rappresentanze nei consigli di amministrazione delle università ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni.

Per quanto attiene la validità delle adunanze e delle deliberazioni si fa riferimento alla legislazione universitaria.

Art. 7.

Gli enti pubblici che si obbligano ad un finanziamento annuo di almeno dieci milioni o che per convenzione erogano consistenti servizi alla scuola hanno diritto ad un rappresentante nel consiglio della scuola.

Qualora il finanziamento dell'ente superi di almeno il 50 % la misura predetta il numero dei rappresentanti in consiglio è elevato a due.

Art. 8.

Lo Stato nomina un suo rappresentante nel consiglio con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 9.

Il consiglio rimane in carica tre anni ed è convocato dal direttore della scuola in accordo con il presidente; si riunisce in via ordinaria almeno quatro volte l'anno; in via straordinaria è convocato ogni volta che sia necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri. I consiglieri sono rieleggibili.

Art. 10.

Il direttore della scuola è designato mediante elezione dal consiglio dei docenti tra i suoi membri a maggioranza dei voti ed è nominato dal consiglio della scuola; dura in carica un triennio, può essere rieletto e conserva il trattamento economico di docente.

Art. 11.

Il direttore della scuola coordina le attività della scuola, presiede le adunanze del consiglio dei docenti, dà esecuzione alle deliberazioni ed alle direttive del consiglio della scuola e del consiglio dei docenti, cura il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari alla vita della scuola e partecipa alle riunioni del consiglio della scuola con voto deliberativo.

Art. 12.

Il presidente del consiglio della scuola è eletto dal consiglio della scuola tra i suoi membri a maggioranza di voti ed è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Art. 13.

Il presidente rappresenta la scuola; presiede le adunanze del consiglio e ne fissa l'ordine del giorno; propone i bilanci di previsione e consuntivo ed i vari programmi di attività al consiglio della scuola d'intesa con il direttore.

Art. 14.

Il consiglio dei docenti è costituito da tutti gli insegnanti dei corsi di cultura fondamentali e complementari e dei corsi di lingua. Per quanto attiene la validità delle adunanze e delle deliberazioni si fa riferimento al testo unico delle leggi universitarie, e successive modificazioni.

Titolo III

GLI STUDENTI

Art. 15.

Sono ammessi a frequentare i corsi gli studenti che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 16.

Sono ammessi al secondo corso coloro che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso propedeutico o siano in possesso di sufficienti titoli di studio la cui valutazione è demandata al consiglio dei docenti.

Art. 17.

Al termine del secondo corso è rilasciato a coloro che abbiano superato l'esame finale un diploma attestante la buona conoscenza della lingua italiana.

Art. 18.

Al termine dei corsi di cultura è rilasciato a coloro che abbiano superato l'esame finale un diploma attestante la buona conoscenza della lingua e della cultura italiana.

Titolo IV

IL PERSONALE

Art. 19.

Il personale docente dei corsi linguistici e culturali è nominato per incarico dal consiglio della scuola, tra i candidati che ne facciano domanda in base ad una graduatoria compilata da una commissione eletta dal consiglio della scuola. Quest'ultima fissa in via preliminare i criteri di detta graduatoria con apposita regolamentazione. Il regolamento della scuola stabilirà anche il trattamento economico del personale insegnante.

Art. 20.

La convenzione con l'Università di Siena di cui all'art. 11 della legge istitutiva assicura alla scuola il personale ed i servizi necessari al suo funzionamento.

Art. 21.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio della scuola entro il 30 ottobre di ogni anno. Detta gestione finanziaria è unica come e unico il bilancio di previsione. Copia del bilancio deve essere inviata unitamente agli allegati ed alla relazione del comitato di vigilanza, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione entro sessanta giorni dalla delibera del consiglio della scuola. Le variazioni di bilancio comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione. Tali variazioni possono avvenire fino a due mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio della scuola entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso entro trenta giorni dalla data della deliberazione al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, unitamente agli allegati, alla relazione amministrativa ed a quella del comitato di vigilanza.

Art. 22.

Il controllo della gestione amministrativa e contabile è esercitato da un comitato di vigilanza costituito da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione ed uno del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al direttore di divisione o qualifica equiparata.

Art. 23.

Le tasse, le dispense dal pagamento delle tasse e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 24.

Entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto il consiglio della scuola provvederà ad emanare il regolamento che dovrà essere approvato dai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro ed a stipulare la convenzione con l'Università.

ALLEGATO A

1) Storia della letteratura italiana.
2) Storia linguistica e filologia latina e neolatina.
3) Storia civile e politica.
4) Storia economica.
5) Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.
6) Archeologia ed etruscologia.
7) Storia dell'arte medioevale e moderna.
8) Storia dello spettacolo.
9) Storia della musica.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione

PEDINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **231**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Bernardino Realino, in Lecce.

N. 231. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lecce 22 giugno 1977, integrato con altro decreto datato 9 settembre 1977 e con due dichiarazioni del 1° e 13 ottobre 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Bernardino Realino, in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **232**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio confessore dottore, in Legnago, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 232. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio confessore dottore, in Legnago (Verona). La chiesa anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Legnago con atto pubblico 3 luglio 1967, n. 12832 di repertorio, a rogito dott. Pio Agostino Salvatore, notaio in Verona, consistente in un appezzamento di terreno della superficie di are 36.56, sul quale insiste l'edificio sacro, riportato in catasto al foglio 7, mappali 29/*n*, 51/1, 63/*d* e 176/*b*, descritto e valutato in L. 4.873.448 nella perizia giurata 14-26 novembre 1976 del geometra Giovanni Quinzan, valore ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **233**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Istituto salesiano Ernesto Menichini », in Napoli.

N. 233. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979. col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Istituto salesiano Ernesto Menichini », in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. 234.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, in Torremaggiore.

N. 234. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di San Severo 7 giugno 1977, integrato con due dichiarazioni datate 14 giugno 1977, relativo all'erezione della parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, in Torremaggiore (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento comunitario n. 17/64 per la concessione di contributi a carico dello Stato italiano e per il concorso nel pagamento degli interessi dei mutui integrativi dei predetti contributi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento comunitario n. 17/64, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione orientamento, nel finanziamento delle spese inerenti al miglioramento delle strutture agricole;

Considerato che numerosi progetti di opere di miglioramento fondiario sono stati ammessi al beneficio delle provvidenze contributive della predetta sezione orientamento del F.E.A.O.G. e non anche al corrispondente contributo dello Stato italiano per insufficienza di mezzi finanziari allo scopo destinati;

Ritenuto che per gli anzidetti progetti è stata emessa la relativa approvazione da parte del Ministero della agricoltura e delle foreste entro il 31 dicembre 1977 e che può calcolarsi a carico dello Stato italiano una spesa per complessive lire 85.100 milioni per la concessione del contributo nazionale in conto capitale, non coperta dalla disponibilità già esistente nel capitolo 7454 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuto, altresì, che per la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento si rende necessaria la contemporanea concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei predetti contributi nazionali e comunitari, previsti dall'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e che il relativo fabbisogno finanziario può determinarsi in lire 12.600 milioni per la prima annualità;

Ritenuto inoltre che per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi occorre fissare ulteriore limite di impegno di lire 2.300 milioni per la liquidazione ed il pagamento, a seguito dei mutui definitivi, del concorso dello Stato relativo alle operazioni di mutuo, per la quale è stato assunto impegno di importo inferiore con nulla osta rilasciati a tutto il 31 dicembre 1977;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma occorrente di lire 100.000 milioni dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863, denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma » in ragione di lire 51.150 milioni per l'anno 1979 e lire 48.850 milioni per l'anno 1980, ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli anni medesimi;

Ritenuto che, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi e del concorso negli interessi provvederanno le regioni a statuto ordinario ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi di interesse nazionale e per quelli da realizzare nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per la definitiva attuazione delle iniziative previste dal regolamento (CEE) n. 17/64 del 5 febbraio 1964, già ammesse fino a tutto il 1977 ai benefici del F.E.A.O.G. - Sezione orientamento, di cui alle premesse, la spesa complessiva è determinata in lire 100.000 milioni, di cui lire 85.100 milioni per la concessione dei contributi aggiuntivi a quelli concessi dalla commissione della C.E.E. e lire 14.900 milioni quale ammontare complessivo dei limiti di impegno per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi per i contributi predetti, ai sensi della legge 17 ottobre 1966, n. 910, art. 35.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della complessiva somma di lire 100.000 milioni di cui al precedente art. 1, in ragione di lire 51.150 milioni per l'anno finanziario 1979 e lire 48.850 milioni per l'anno finanziario 1980, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente istituito con la legge 3 ottobre 1977, n. 863, denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa come sopra suddivisa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli anni medesimi.

Delle predette somme, rispettivamente, lire 42.550 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979-80 sono destinate alla concessione dei contributi aggiuntivi e lire 8.600 milioni per l'anno 1979 e lire 6.300 milioni per l'anno 1980, quali limiti di impegno, sono destinate alla concessione del concorso negli interessi ai sensi dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato saranno annualmente iscritte, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le somme corrispodenti alle successive annualità dei predetti limiti di impegno.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante ordinativi diretti, porrà a disposizione delle regioni a statuto ordinario i fondi occorrenti al pagamento dei contributi e dei concorsi negli interessi sui mutui integrativi, sulla base dei relativi rendiconti che saranno trasmessi a cura delle predette regioni.

La stessa procedura sarà seguita nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano a partire dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione dei rispettivi statuti concernenti la materia dei regolamenti comunitari in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1979

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI — MARCORA — MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1979
Registro n. 468 *Esteri, foglio n.* 354

(5694)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento comunitario n. 355/77 e dal regolamento comunitario n. 1361/78 relativi ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visti il regolamento (CEE) n. 355/77, approvato dal Consiglio delle Comunità europee, il 15 febbraio 1977 ed il regolamento (CEE) n. 1361/78, approvato dal Consiglio delle Comunità europee, il 19 giugno 1978, relativi ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

Considerato che la durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1978 e che numerosi progetti sono stati già ammessi al concorso del F.E.A.O.G. - Sezione orientamento e non anche al corrispondente contributo dello Stato italiano per carenza di dotazioni finanziarie;

Considerato che le funzioni amministrative relative all'applicazione dei menzionati regolamenti competono alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e che è rimasta ferma la competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i progetti riguardanti strutture di mercato di interesse nazionale e per quelli interessanti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

Rilevato che per i predetti progetti da sovvenzionare con provvedimenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato concesso nell'anno 1978 un concorso del F.E.A.O.G. - Sezione orientamento di lire 8.146,3 milioni, ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 e di lire 3.572,4 milioni ai sensi del regolamento (CEE) n. 1361/78;

Ritenuto che la spesa per la concessione dei contributi da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste può calcolarsi in lire 10 miliardi, in corrispondenza del concorso comunitario predetto;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma predetta del conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863, denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1979;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative previste dai regolamenti comunitari n. 355/77 e n. 1361/78, è determinata in lire 10 miliardi la spesa relativa ai contributi per i progetti interessanti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 10 miliardi, di cui al precedente articolo, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero

del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1979.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1979

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI — MARCORA — MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1979
Registro n. 468 *Esteri, foglio n.* 353

(5695)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Valore e caratteristiche di una serie di due francobolli celebrativi dei campionati mondiali di ciclocross.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 876, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1979, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1451 del 17 gennaio 1979;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi dei campionati mondiali di ciclocross, nei valori da L. 170 e L. 220.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; tiratura: dieci milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari; policromia (quattro colori).

La vignetta, unica per i due valori, è una libera composizione realizzata con elementi tratti dal manifesto di propaganda diffuso dall'ente organizzatore.

Sui francobolli, sono riportate la leggenda « CAMPIONATI MONDIALI DI CICLOCROSS », la parola « ITALIA » e l'indicazione dei rispettivi valori, « 170 » e « 220 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1979
Registro n. 17 *Poste, foglio n.* 312

(5192)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Autorizzazione alla emissione, nel 1979, di francobolli appartenenti a serie ordinarie tematiche.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche: le Fontane d'Italia, l'Arte italiana, i Ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il Turismo;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1976, con il quale è stata autorizzata l'adozione, per la serie « Ritratti di artisti italiani », a partire dal 1976, della nuova denominazione « Artisti, letterati e scienziati italiani »;

Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1978, con il quale è stata autorizzata l'adozione, per la predetta serie, della nuova denominazione « Uomini illustri »;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1977, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « le Costruzioni navali italiane »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1979, altri valori appartenenti alle suddette serie;

Riconosciuta altresì l'opportunità di emettere, a partire dal 1979, una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica la « propaganda per la prevenzione e la cura delle malattie »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1451 del 17 gennaio 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1979, di francobolli ordinari aventi come soggetti:

1) una fontana della Val d'Aosta;
2) una fontana del Piemonte;
3) una fontana del Lazio;
4) un'opera di Antonello da Messina;
5) un'opera di Ardengo Soffici;
6) Massimo Bontempelli;
7) Ugo Foscolo;
8) Francesco Severi;
9) Carlo Maderno;
10) Lazzaro Spallanzani;
11) Il Santo Natale;
12) Castelsardo;
13) Asiago;
14) Orvieto;
15) Scilla;
16) Le costruzioni navali italiane;
17) La propaganda per la prevenzione e la cura delle malattie.

Art. 2.

Con successivi decreti verranno di volta in volta indicati i valori e le caratteristiche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1979
Registro n. 17 *Poste, foglio n.* 311

(5190)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976. n. 7 e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 1959, n. 320, e le successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale la predetta sezione ha chiesto di essere autorizzata ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a cinquanta volte l'ammontare del fondo di dotazione versato nonchè delle riserve;

Considerato che, pur contenendo l'aumento del cennato limite da trenta a quaranta volte, sarà ugualmente garantito per un congruo periodo di tempo un sufficiente grado di elasticità operativa, in relazione all'attuale margine disponibile di emissione dei titoli ed agli impegni assunti dalla sezione;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a quaranta volte l'ammontare del fondo di dotazione versato nonchè delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(5173)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per il Veneto e il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e sono state costituite le commissioni elettorali centrale e circoscrizionali;

Considerato che il sig. Ferdinando Ambrosi, membro della commissione elettorale circoscrizionale per il Veneto e Trentino-Alto Adige ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per avere assunto servizio presso altra amministrazione a decorrere dal 1° aprile 1979;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Biondi, segretario in servizio presso il provveditorato agli studi di Venezia è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per il Veneto e il Trentino-Alto Adige, in sostituzione del sig. Ferdinando Ambrosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, addì 1° aprile 1979

Il Ministro: SPADOLINI

(5087)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nicolac » 10 fiale × 5 cc, della ditta Smag, in Treviso, e da questa successivamente ceduta alla ditta Farmindustria S.p.a., in Francavilla al Mare. (Decreto di revoca n. 5472/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 novembre 1947 e 22 settembre 1948, con i quali venne registrata al numero 985 la specialità medicinale denominata « Nicolac », nella confezione fiale 10 × 5 cc, a nome della ditta Smag di Treviso, vicolo Fiumicelli, 3, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la ditta Farmindustria S.p.a., con sede in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica km 453, con atto notarile in data 10 aprile 1948, repertorio n. 5403, registrato a Francavilla al Mare il 23 aprile 1948 al n. 152, mod. 1°, vol. 109, ha acquistato la specialità di cui trattasi;

Considerato che la predetta S.p.a. Farmindustria non ha inviato a questo Ministero domanda di registrazione a proprio nome della specialità medicinale suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nicolac », confezione 10 fiale × 5 cc, registrata al n. 985 in data 18 novembre 1947 e 22 settembre 1948, a nome della ditta Smag di Treviso, vicolo Fiumicelli, 3, e da questa successivamente ceduta alla ditta Farmindustria S.p.a., con sede a Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica km 453.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale, sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4950)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Minersan », nelle confezioni da 2, 10 e 20 compresse, della ditta H. Grossmann e Cie, in Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Riofarm - Prodotti chimici farmaceutici, in Legnano. (Decreto di revoca n. 5474/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 2 gennaio 1953 e 26 settembre 1955, con i quali venne registrata al n. 7367 la specialità medicinale denominata « Minersan », nelle confezioni da 2, 10 e 20 compresse, a nome della ditta H. Grossmann e Cie di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Riofarm - Prodotti chimici farmaceutici, con sede in Legnano (Milano), già sita in Busto Arsizio (Varese), preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera medesima;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Minersan », nelle confezioni da 2, 10 e 20 compresse, registrata al n. 7367 in data 2 gennaio 1953 e 26 settembre 1955, a nome della ditta H. Grossmann e Cie di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Riofarm - Prodotti chimici farmaceutici di Legnano (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale, sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4952)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neo-Atiplex » fiale, nella confezione da 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solventi, della ditta S.I.T.I., in Milano. (Decreto di revoca n. 5475/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 giugno 1956, con il quale venne registrata al n. 11279 la specialità medicinale denominata « Neo-Atiplex » fiale, nella confezione da 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente, a nome della ditta S.I.T.I., con sede in Milano, via Eritrea, 48/8, preparata nell'officina farmaceutica della ditta medesima;

Considerato che per la suddetta specialità medicinale, a base di cucleosi e nucleotidi con indicazioni cardiopatiche, non sono presenti dimostrazioni circa l'attività dell'associazione nelle indicazioni proposte;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neo-Atiplex » fiale, nella confezione da 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente, registrata al n. 11279 in data 12 giugno 1956 a nome della ditta S.I.T.I., con sede in Milano, via Eritrea, 48/8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale, sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4953)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Lucca;

Vista la nota n. 002234 datata 2 aprile 1979, con la quale il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Lucca, rag. Angelo Suadoni, fa presente la necessità di essere nominato presidente della commissione citata in sostituzione della dott.ssa Giuliana Germani, trasferita ad altra sede;

Decreta:

Il rag. Angelo Suadoni è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Lucca, in sostituzione della dott.ssa Giuliana Germani, trasferita ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4955)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria;

Vista la nota n. 2720 datata 20 marzo 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Alessandria fa presente la necessità di sostituire il rappresentante della Uil, sig. Ugo Invernizio, dimissionario, con la professoressa Romana Fasolo Bellanti;

Decreta:

La prof.ssa Romana Fasolo Bellanti è nominata membro della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria, quale rappresentante della Uil, in sostituzione del sig. Ugo Invernizio, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5183)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Isernia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Isernia;

Vista la nota n. 4732 datata 14 marzo 1979, con la quale l'ufficio provinciale per il collocamento di Isernia fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della Cgil, sig. Marcello Cuzzone, dimissionario, con il sig. Ernesto Giannini;

Decreta:

Il sig. Ernesto Giannini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Isernia, quale rappresentante della Cgil, in sostituzione del sig. Marcello Cuzzone, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4956)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1979.

Nomina dei componenti il collegio sindacale della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 34 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio dei sindaci dell'Istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1975, con il quale sono stati nominati gli attuali componenti l'organo in parola;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il collegio dei sindaci dell'Istituto suddetto, per il prossimo triennio;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, i seguenti signori:

Amodeo prof. Domenico;

Tiralosi dott. Paolo;

Rossitto dott. Vincenzo;

Fazzi prof. Roberto;

Biondo dott. Bruno.

Sono nominati sindaci supplenti della Banca stessa i seguenti signori:

Bilotti dott. Francesco;

Lavoria dott. Costantino;

Grosso dott. Ireneo.

La presidenza del collegio sindacale sarà assunta dal prof. Domenico Amodeo.

I predetti dureranno in carica tre anni in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(5086)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1979.

Nomina di due membri del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione delle aziende di credito e assicurazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Considerata la necessità di integrare la composizione del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione delle aziende di credito e assicurazione nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Vista la lettera del 18 gennaio 1979, con la quale l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici ha designato il rag. Carlo Vignuda a membro del predetto comitato;

Vista la lettera del 9 aprile 1979, con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Guglielmo Pierozzi a membro del predetto comitato;

Decreta:

Il rag. Carlo Vignuda e il sig. Guglielmo Pierozzi sono chiamati a far parte del menzionato comitato di sorveglianza in rappresentanza delle aziende di credito e assicurazione.

Roma, addì 19 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5082)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade e Grancelli, in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di tonno congelato del valore di Lit. 48.889.130 di origine Cuba e provenienza Spagna la ditta De Langlade e Grancelli ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 46.444.673 di cui al mod. *B*-Import n. 5383666 rilasciato dalla sede di Genova del Banco ambrosiano in data 20 febbraio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova limitatamente a Lit. 35.131.980, pri-

ma dell'effettuazione del pagamento in questione mentre, per il residuo importo di Lit. 13.757.150 (di cui Lit. 11.312.693 a scarico del benestare bancario numero 5383666), il 6 ed il 20 ottobre 1976, con un ritardo di cinque mesi e mezzo/sei circa, rispetto al termine di validità dell'impegno assunto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero »; cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 12 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che a comprova della vertenza (insorta per le non perfette condizioni qualitative) che ha determinato la prolungata giacenza in magazzino frigorifero del lotto di pesce l'operatore nazionale non è stato in grado di fornire alcuna documentazione giustificativa;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del gennaio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade e Grancelli mediante fidejussione del Banco ambrosiano di Genova nella misura del 5% di Lit. 11.312.693 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(5230)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia);

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata fino al 25 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5735)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia);

Visti i decreti ministeriali 19 marzo 1979 e 30 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 25 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata fino al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5736)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazionale salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Santo Dasso & Figli, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Maglificio Santo Dasso & Figli, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 maggio 1978 al 28 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Santo Dasso & Figli, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo, è prolungata fino al 28 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5733)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Santo Dasso & Figli, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Maglificio Santo Dasso & Figli, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo;

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1978 e 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 maggio 1978 al 28 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Santo Dasso & Figli, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo, è prolungata fino al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5734)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 10 aprile 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 5 settembre 1978, 14 novembre 1978 e 21 febbraio 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5730)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1979 e 19 marzo 1979 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5732)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazione, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 15 novembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 28 giugno 1978, 6 settembre 1978 e 6 febbraio 1979 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 15 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5731)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 24/1979
Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 8 marzo, 10 aprile, 4 maggio e 24 maggio 1979;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.

Riunione dell'8 marzo 1979:

Provvedimento n. 14/1979 dell'8 marzo 1979 - Prezzo della carta per i giornali quotidiani.

Provvedimento n. 15/1979 dell'8 marzo 1979 - Prezzo dei giornali quotidiani.

Riunione del 10 *aprile* 1979:

Provvedimento n. 16/1979 del 10 aprile 1979 - Proroga del regime di sorveglianza dei prezzi dell'olio combustibile denso.

Riunione del 4 maggio 1979:

Provvedimento n. 17/1979 del 4 maggio 1979 - Prezzi dei prodotti petroliferi.

Provvedimento n. 18/1979 del 4 maggio 1979 - Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Provvedimento n. 19/1979 del 4 maggio 1979 - Modifica ed integrazione al Provvedimento C.I.P. n. 33/1978.

Riunione del 24 *maggio* 1979:

Provvedimento n. 20/1979 del 24 maggio 1979 - Cassa conguaglio per il settore elettrico: acconto sul rimborso maggiore onere per l'anno 1979.

Provvedimento n. 21/1979 del 24 maggio 1979 - Prezzi dell'olio combustibile fluido e semifluido.

Provvedimento n. 22/1979 del 24 maggio 1979 - Adeguamento tariffe di gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane.

Provvedimento n. 23/1979 del 24 maggio 1979 - Modifica del sovrapprezzo straordinario di cui al provvedimento C.I.P. numero 20/1976 e n. 12/1979.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro-Presidente delegato: NICOLAZZI

(5853)

Provvedimento n. 26/1979. Prezzi dei concimi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 22 del 7 agosto 1975, n. 28 dell'8 ottobre 1976 e n. 8 del 26 aprile 1978;

Considerato l'incremento accertato dei costi di produzione e la necessità di garantire il regolare rifornimento dei concimi all'agricoltura;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti, per tutto il territorio nazionale, i seguenti prezzi massimi dei concimi.

CONCIMI FOSFATICI SEMPLICI

a) Il prezzo del perfosfato minerale polverulento è fissato per tutti i titoli in 330 L./unità. Ai fini della determinazione del prezzo del perfosfato minerale granulare, deve essere aggiunta al valore risultante per tipo polverulento dello stesso titolo, la quota fissa di 450 L./quintale. Il titolo da conteggiare nella determinazione dei prezzi per quintale è quello che corrisponde alla cifra più bassa delle due con cui viene definito il titolo, aumentata di 0,70.

b) Per merce resa su mezzo di trasporto imballata in sacchi di materiale plastico da 50 kg è riconosciuta una maggiorazione di 620 L./quintale.

c) I compensi della distribuzione sono fissati nella misura prevista per i concimi composti e complessi dal presente provvedimento.

d) Il compenso di distribuzione previsto per il grossista, potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che, per l'intera campagna agraria (1° luglio-30 giugno successivo), ritirino complessivamente dallo stesso produttore un quantitativo di concimi fosfatici semplici inferiore a 20.000 quintali.

e) I comitati provinciali dei prezzi determinano i prezzi di vendita al consumo aggiungendo alle voci sopra elencate esclusivamente la spesa effettiva di trasporto dallo stabilimento di produzione al magazzino di vendita.

CONCIMI AZOTATI SEMPLICI

I prezzi di vendita dei concimi azotati, per merce resa franco destino e al consumo, vengono fissati come appresso in lire per quintale:

Mese di acquisto	Solfato ammonico 20/21		Nitrato ammonico 26/27	
	destino	consumo	destino	consumo
Luglio	8.860	9.790	9.840	10.770
Agosto	8.960	9.890	9.940	10.870
Settembre	9.060	9.990	10.040	10.970
Ottobre e novembre (base)	9.160	10.090	10.140	11.070
Dicembre	9.260	10.190	10.240	11.170
Gennaio	9.360	10.290	10.340	11.270
Da febbraio a giugno	9.460	10.390	10.440	11.370

Mese di acquisto	Nitrato calcio 15/16		Urea 46	
	destino	consumo	destino	consumo
Luglio	9.650	10.580	14.440	15.640
Agosto	9.750	10.680	14.590	15.790
Settembre	9.850	10.780	14.740	15.940
Ottobre e novembre (base)	9.950	10.880	14.890	16.090
Dicembre	10.050	10.980	15.040	16.240
Gennaio	10.150	11.080	15.190	16.390
Da febbraio a giugno	10.250	11.180	15.340	16.540

Per ciascun concime azotato semplice a titolo diverso da quello riportato nella tabella, il prezzo sarà quello risultante moltiplicando le unità contenute per il loro valore unitario nel singolo prodotto, valore desumibile dalle tabelle sopra riportate.

I prezzi a destino sopra indicati si riferiscono a merce in sacchi di plastica da kg 50, imballaggio e trasporto compresi, resa su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore, IVA esclusa.

I prezzi al consumo di cui sopra si riferiscono a merce resa su mezzo di trasporto del consumatore al magazzino del rivenditore, in sacchi di plastica di kg 50, IVA esclusa.

Essi comprendono, in aggiunta al prezzo a destino, i compensi di distribuzione: compensi al grossista (L. 235 al q.le per l'urea, L. 150 al q.le per gli altri consumi), compenso al dettagliante (L. 465 al q.le per l'urea, L. 280 al q.le per gli altri concimi) e compenso forfettario per magazzinaggio, facchinaggi, calo, sfrido (L. 500 al q.le).

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che, per l'intera campagna agraria (1° luglio-30 giugno successivo), ritirino complessivamente dallo stesso produttore un quantitativo di concimi azotati semplici inferiore a 20.000 q.li.

CONCIMI COMPOSTI E COMPLESSI

Agli effetti del prezzo si intendono «composti» i concimi formati con miscele di concimi semplici.

Per «complessi» si intendono quelli che contengono due o più elementi fertilizzanti primari (azoto, fosforo, potassio), chimicamente combinati.

Nella etichetta che indica la composizione del concime devono risultare gli elementi fertilizzanti, i titoli minimi garantiti di ciascun elemento e, ove sia il caso, la definizione «concime complesso». In mancanza della indicazione di tale qualità, il concime viene considerato composto ai fini del calcolo del prezzo.

Per i concimi composti e complessi ad esclusione del fosfato biammonico, il prezzo base di vendita franco destino sarà calcolato tenendo conto del numero delle unità minime garantite, adottando le quote risultanti dalla seguente tabella per le unità fertilizzanti, nonchè la quota fissa di granulazione e la quota aggiuntiva per resa franco destino della merce imballata:

	Concimi complessi fino a 20 unità / Concimi composti	Concimi complessi da oltre 20 a 30 unità	Concimi complessi oltre 30 unità
Quota variabile (L./unità):			
Azoto ammoniacale, nitrico, ureico	360	375	390
Anidride fosforica	350	365	380
Potassio (K_2O) cloruro . .	145	145	150
Potassio (K_2O) solfato .	210	220	230
Quota fissa (L./quintale):			
Quota di granulazione . .	350	400	450
Quota aggiuntiva per resa destino di merce imballata in sacchi di plastica	1.320	1.420	1.570

Il prezzo base di vendita a destino del fosfato biammonico è fissato in 358 lire per ciascuna unità di azoto e di anidride fosforica, per le unità minime garantite.

I prezzi di vendita a destino per ciascun prodotto, nei vari mesi di acquisto, si determinano tenendo conto del prezzo base e delle variazioni in lire per quintale indicate nella seguente tabella:

Mese di acquisto	Prezzo base fino a 8.000 L/q.le	Prezzo base da 8.001 a 10.500 L/q.le	Prezzo base oltre 10.500 L/q.le
Luglio	— 240	— 300	— 420
Agosto	— 160	— 200	— 280
Settembre	— 80	— 100	— 140
Ottobre e novembre (base) . .	=	=	=
Dicembre	+ 80	+ 100	+ 140
Gennaio	+ 160	+ 200	+ 280
Da febbraio a giugno	+ 240	+ 300	+ 420

I prezzi in tal modo risultanti si riferiscono a merce in sacchi di plastica da kg 50, imballaggio e trasporto compresi, resa su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore, IVA esclusa.

I comitati provinciali dei prezzi determinano i prezzi di vendita al consumo per merce resa su mezzo di trasporto del compratore, applicando ai prezzi a destino soltanto le seguenti maggiorazioni:

a) compenso forfettario per facchinaggi, magazzinaggi, calo, sfrido, L. 500 al q.le;

b) compenso di distribuzione al q.le:

grossista L. 190 - dettagliante L. 350 per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore non superi le L. 8.000 al q.le;

grossista L. 225 - dettagliante 420 per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore sia compreso fra L. 8.001 e L. 10.500 al q.le;

grossista L. 250 - detagliante 490 per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore superi L. 10.500 al q.le.

c) l'IVA.

Nessuna ulteriore maggiorazione è ammessa per diramazioni o smistamenti fra magazzini dei distributori, o a qualsiasi altro titolo.

I compensi di distribuzione previsti per il grossista, potranno essere aggiunti in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che, per l'intera campagna agraria (1° luglio-30 giugno successivo), ritirino complessivamente dallo stesso produttore un quantitativo di concimi composti e complessi inferiore a 20.000 quintali.

CONCIMI MISTI - ORGANICI E/O COMPOSTI E COMPLESSI CONTENENTI AZOTO ORGANICO DI SINTESI A CESSIONE CONTROLLATA

Restano ferme le disposizioni contenute nel provvedimento C.I.P. n. 22/1975.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Non è ammessa alcuna maggiorazione per l'aggiunta di elementi fertilizzanti diversi da quelli previsti dal presente provvedimento, salvo apposita decisione del Comitato interministeriale dei prezzi.

I comitati provinciali dei prezzi pubblicheranno i listini dei prezzi al consumo per i concimi fosfatici, composti, complessi e misti impiegati nella provincia, anche su richiesta degli interessati.

Inoltre richiameranno i venditori all'obbligo di tenere affisso nei locali di vendita, il listino dei prezzi dei concimi da essi venduti.

I rivenditori sono obbligati ad attenersi immediatamente alle norme sopra riportate per la formazione dei prezzi di vendita al consumo.

I comitati provinciali dei prezzi sono pregati di comunicare, entro il 15 luglio prossimo venturo i prezzi localmente stabiliti.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro-Presidente delegato: NICOLAZZI

(5854)

Avvisi di rettifica

Nel provvedimento n. 13/1978 (Allegato *A*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1979 devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI:	LEGGASI:
Pag. 714:	
Adical 12 *SMTT* - UCR-SMIT	*Adical* 12 *SMIT* - UCB-SMIT
A.D. Paryrn - Samti	*A.D. Pabyrn* - Samil
Pag. 719:	
Tanetin - Giuliani	*Tametin* - Giuliani

Nel provvedimento n. 18/1978 (Allegato *A*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1979, deve essere apportata la seguente rettifica:

INVECE DI:	LEGGASI:
Pag. 720:	
Atirin - Intersini	*Atirin* - Intersint

Nel provvedimento n. 13/1978 (Allegato *A*-1), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1979, deve essere apportata la seguente rettifica:

INVECE DI:	LEGGASI:
Pag. 1394:	
Vinicil - Chemil	*Unicil* - Chemil

Nel provvedimento n. 13/1978 (Allegato 2-NR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI:			LEGGASI:		
Pag. 3864:					
Dirimen Farmalbor - Erba			*Dirimen Farmalabor* - Erba		
Dulcodos - Boehpinger Ingelheim			*Dulcodos* - Boehringer Ingelheim		
Etapen - Magis			*Etapen* - Magis		
8 cps	23709	2.170	8 cps	23709	2.170
22 cpr	23623	1.170	12 cps	23709	3.010
66 cpr	23623	2.160	16 cps	23709	3.830
			Os grat 8 bust	23709/A	1.660
			Os grat 12 bust	23709/A	2.290
			Os grat 16 bust	23709/A	2.880
Persantinat - Boehpinger Ingelheim			*Persantinat* - Boehringer Ingelheim		
Pag. 3865:					
Ministat - Ravasini			*Ministat* - Ravasini		
30 cpr 10 mg	23786	5.010	22 cpr	23623	1.170
Gtt 30 ml	23786/A	3.910	66 cpr	23623	2.160
Vinca - Ecobi			*Vinca* - Ecobi		
20 cpr 10 mg	23786	3.550	20 cpr 10 mg	23786	3.550
12 cps	23709	3.010	30 cpr 10 mg	23786	5.010
16 cps	23709	3.830	Gtt 30 ml	23786/A	3.910
Os grat 8 bust	23709/A	1.660			
Os grat 12 bust	23709/A	2.290			
Os grat 16 bust	23709/A	2.880			

Nel provvedimento n. 13/1978 (Allegato 2-MOD), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI:		LEGGASI:	
Pag. 3865:			
Albumina Sclavo - Sclavo		*Albumina Sclavo* - Sclavo	
25 iv fl 50 ml	2515	25 iv fl 50 ml	22515
Pag. 3866:			
Butatensin - Benvegna		*Broncovaleas* - Valeas	
10 f 5 mg		10 f 5 mg	
Macmipor - Poli		*Macmiror* - Poli	

Nel provvedimento n. 18/1978 (Allegato 2-NR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI:	LEGGASI:
Pag. 3868:	
Bendigon - Mayropharm	*Bendigon* - Bayropharm
Pag. 3869:	
Recto-Menaderm - Menapini	*Recto-Menaderm* - Menarini
Santenol - Cooperativa Farmaceutica 40 cpr 23877	*Tiaden* - Malesci 40 cpr 23877

Nel provvedimento n. 18/1978 (Allegato 2-MOD), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, deve essere apportata la seguente rettifica:

INVECE DI:	LEGGASI:
Pag. 3869:	
Micorser - Formenti	*Microser* - Formenti

(5855)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 20 giugno 1979:

Cannistraro Maria Gabriella, notaio residente nel comune di Chieri, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Piroli Nicola Virgilio, notaio residente nel comune di Paglieta, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Lacedonia, distretto notarile di Avellino, con l'anzidetta condizione.

Toni Mario, notaio residente nel comune di Molfetta, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Bari, con l'anzidetta condizione.

Somma Michele, notaio residente nel comune di Grumo Appula, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Palo del Colle, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Siciliano Anna Maria, notaio residente nel comune di Sutera, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di San Cataldo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Ferrara Andrea, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Cervaro, distretto notarile di Cassino, con l'anzidetta condizione.

Doria Francesco, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione.

Grasso Gaetano, notaio residente nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Giarre, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Pilo Pais Emanuele, notaio residente nel comune di La Spezia, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione.

Corsi Alessandro, notaio residente nel comune di Serravalle Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione.

Branca Adolfo, notaio residente nel comune di Angri, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Gragnano, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Aprico Piergiorgio, notaio residente nel comune di Merano, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Este, distretto notarile di Padova, con l'anzidetta condizione.

Saeli Rosanna, notaio residente nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani, è trasferita nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione.

Andrini Maria Claudia, notaio residente in Antrodoco, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Magliano Sabina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Noli Alfredo, notaio residente nel comune di Ribera, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Matano Mario, notaio residente nel comune di Seminara, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Marcianise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

Toscano Paolo, notaio residente nel comune di Valledolmo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Termini Imerese, con l'anzidetta condizione.

Dall'Antonia Giuseppe, notaio residente nel comune di Aviano, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso, con l'anzidetta condizione.

Pierotti Helio, notaio residente nel comune di Crespano del Grappa, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Oderzo, stesso distretto notarile.

(5829)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi indicate:

Decreti ministeriali 5 giugno 1979:

Lindaforte: Ravit S.p.a., in Torino;
Silclor 6 P: Silchim, in Roma;
Silclor 10 P: Silchim, in Roma;
Tersanil special: Amonn fitochimica S.p.a., in Bolzano.

(5625)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Varese:

« 10-VA »: Saldarini & Lucchetta, in Gallarate, via Montebello, 5;
« 13-VA »: Socci Dante, in Gallarate, via F. Cavallotti, 15;
« 82-VA »: Picozzi Pietro, in Gallarate, via A. Grandi, 3.

(5459)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 21 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,05	839,05	839,15	839,05	839 —	839,05	838,95	839,05	839,05	839,05
Dollaro canadese	712,80	712,80	712,25	712,80	712,40	712,80	712,30	712,80	712,80	712,80
Marco germanico	451,36	451,36	451,28	451,36	451,50	451,36	451,38	451,36	451,36	451,36
Fiorino olandese	410,80	410,80	410,90	410,80	410,70	410,80	410,76	410,80	410,80	410,80
Franco belga	28,124	28,124	28,17	28,124	28,15	28,12	28,114	28,124	28,124	28,12
Franco francese	194,18	194,18	194,39	194,18	194,20	194,18	194,13	194,18	194,18	194,18
Lira sterlina	1799,50	1799,50	1799,50	1799,50	1798,20	1749,50	1799,80	1799,50	1799,50	1799,50
Lira irlandese	1703 —	1703 —	1700 —	1703 —	1696,45	—	1705 —	1703 —	1703 —	—
Corona danese	156,58	156,58	156,65	156,58	156,55	156,58	154,60	156,58	156,58	156,58
Corona norvegese	163,93	163,93	163,78	163,93	163,62	163,93	163,88	163,93	163,93	163,93
Corona svedese	194,99	194,99	194,90	194,99	194,97	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99
Franco svizzero	502,46	502,46	501,15	502,46	501,75	502,46	502,70	502,46	502,46	502,46
Scellino austriaco	61,32	61,32	61,3325	61,32	61,37	61,32	61,34	61,32	61,32	61,32
Escudo portoghese	17,10	17,10	17,04	17,10	17,07	17,10	17 —	17,10	17,10	17,10
Peseta spagnola	12,703	12,703	12,71	12,703	12,70	12,70	12,715	12,703	12,703	12,71
Yen giapponese	3,835	3,835	3,8450	3,835	3,83	3,83	3,843	3,835	3,835	3,84

Media dei titoli del 21 giugno 1979

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	70,225
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,675
» 5,50 % » » 1968-83	87,825
» 5,50 % » » 1969-84	82,700
» 6 % » » 1970-85	82,350
» 6 % » » 1971-86	78,325
» 6 % » » 1972-87	78,575
» 9 % » » 1975-90	85,600
» 9 % » » 1976-91	86 —
» 10 % » » 1977-92	88,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,100
» » » » 1-10-1979	100,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,825
» » » » 1- 3-1978/80	100,675
» » » » 1- 6-1978/80	100,825
» » » » 1- 8-1978/80	100,770
» » » » 1-10-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,525
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,575
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,025
» » » 10 % 1- 1-1981	97,725
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	88,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	99,025
» » » 12 % 1-10-1983	97,900
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	839 —
Dollaro canadese	712,55
Marco germanico	451,37
Fiorino olandese	410,78
Franco belga	28,119
Franco francese	194,155
Lira sterlina	1799,65
Lira irlandese	1704 —
Corona danese	156,59
Corona norvegese	163,905
Corona svedese	194,99
Franco svizzero	502,58
Scellino austriaco	61,33
Escudo portoghese	17,05
Peseta spagnola	12,712
Yen giapponese	3,839

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 aprile 1978, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante della provincia di Frosinone;

Visto il decreto ministeriale in data 26 aprile 1979 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Frosinone, nell'ordine appresso indicato:

1. Grillo Roberto . . . . punti 96,398 su 132
2. Tollis Aldo . . » 89,903 »
3. Zaccardi Leonzio . . . » 86,268 »
4. Battista Vitantonio . . . » 82,032 »
5. Lauletta Angelo . . . . » 80,454 »
6. Summo Vito » 78,923 »
7. Laoriola Antonio . . . » 78,100 »
8. Giacomelli Alvaro . . » 76,930 »
9. Armocida Elio . . . » 75,556 »
10. Mangiapane Antonio . . » 75,287 »
11. Filippi Davide . . » 75,275 »
12. Rotella Mario . . . . . » 74,886 »
13. Pompeo Luigi . . . . . » 73,650 »
14. Brescia Leonardo . . » 73,482 »
15. Sorbo Giuseppe . » 73,476 »
16. Visone Aniello . . . . » 72,845 »
17. Cresta Primo . . » 72,738 »
18. Passaretti Umberto . » 72,360 »
19. Mazzarella Giuseppe . . . » 72,096 »
20. Augurio Garibaldi . . . » 71,983 »
21. Patriarca Emilio . » 71,933 »
22. Lombardo Giuseppe . . » 71,766 »
23. Perfetti Luigi . . . » 71,627 »
24. Mita Antonio . » 71,577 »
25. Strano Giuseppe . . » 71,526 »
26. Bova Antonino . . . » 71,400 »
27. Ventrella Giuseppe . . . . » 71,260 »
28. Colavolpe Antonio . . » 70,837 »
29. Zagordo Cosimo . . . » 70,778 »
30. Incandela Francesco . » 70,684 »
31. Falciglia Antonino . . » 70,652 »
32. Pace Antonino . . . . » 70,500 »
33. Belleri Giacomo . . . » 70,293 »
34. Storto Armando . » 70,181 »
35. Bellotoma Giovanni . » 69,899 »
36. Gianfranchi Ruggero Cleto . . . » 69,832 »
37. Chindamo Giuseppe . . » 69,797 »
38. Matteucci Gino . . . . » 69,738 »
39. Paoluzzi Remo . . . . » 69,219 »
40. Pesente Elio . . . . » 68,976 »
41. Bruatto Giorgio . . » 68,926 »
42. Stabili Franco . . » 68,880 »
43. Guido Pasquale . . . » 68,598 »
44. Onofri Ermanno . . . » 68,382 »
45. Passeri Sergio . . . » 68,365 »
46. Lo Martire Stelio . . . . » 67,997 »
47. Di Caprio Salvatore . . . . » 67,866 »
48. Faillace Peppino. . . » 66,926 »
49. Salari Giuseppe . » 66,436 »
50. Tosolini Renzo . . . » 66,132 »
51. Russo Alesi Domenico . . . » 65,150 »
52. Rampelli Vincenzo . . » 64,316 »
53. Magoni Beniamino . . » 63,599 »
54. Abatecola Giovanni . . . . » 63,545 »
55. Zaffanella Aldo . . . . . punti 63,538 su 132
56. Sancilio Cosmo . . . . . » 63,073 »
57. Muriana Giuseppe . . . . . » 63,072 »
58. Famiglietti Giuseppe . . . . » 63,050 »
59. Luchetti Loreto . . . . . » 63,033 »
60. Marzola Uber . . . . . . » 63,000 »
61. Callipo Gaetano . . . . . » 62,613 »
62. Santoro Pasquale . . . . . » 61,760 »
63. Patriarca Mario . . . . . » 61,520 »
64. Marinelli Gaspero . . . . . » 61,240 »
65. Maccioni Pietro . . . . . » 60,366 »
66. Bruno Carmelo . . . . . » 59,500 »
67. Caccavale Antonio . . . . . » 59,269 »
68. Addario Mauro Savino . . . . » 59,090 »
69. Martina Rolando . . . . . » 58,181 »
70. Rademoli Armando . . . . » 57,545 »
71. Scrudato Salvatore . . . . . » 57,132 »
72. Costardi Felice . . . . . . » 56,516 »
73. Longo Cosimo Alessandro . . . » 56,113 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4981)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventisette posti di calcolatore nel ruolo organico della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 5-6 del 2-9 febbraio 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1977, registro n. 144 Istruzione, foglio n. 132, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventisette posti di calcolatore in prova presso gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1975 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(5520)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la collezione elmintologica centrale italiana.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 3-4 del 19-26 gennaio 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1977, registro n. 138 Istruzione, foglio n. 60, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso la collezione elmintologica centrale italiana, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1974 ed è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(5521)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di custode presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 3-4 del 19-26 gennaio 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1977, registro n. 128 Istruzione, foglio n. 198, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Bologna, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1975 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(5522)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centosessantaquattro posti di manovale, carriera ausiliaria, delle ferrovie dello Stato.

Il supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 14 del 27 marzo 1979 della regione Trentino-Alto Adige riporta le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a centosessantaquattro posti di manovale, carriera ausiliaria, delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto 21 aprile 1977, n. 7184/Gab.

(4989)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a centoquattordici posti di assistente di stazione, carriera esecutiva, delle ferrovie dello Stato.

Il supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 14 del 27 marzo 1979 della regione Trentino-Alto Adige riporta le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso pubblico a centoquattordici posti di assistente di stazione, carriera esecutiva, delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto 21 aprile 1977, numero 7202/Gab.

(4990)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a settantadue posti di operatore, carriera esecutiva, presso gli uffici locali delle poste.

Il supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 14 del 27 marzo 1979 della regione Trentino-Alto Adige riporta le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso pubblico a settantadue posti di operatore, carriera esecutiva, presso gli uffici locali delle poste, indetto con decreto 21 aprile 1977, n. 7203/Gab.

(4991)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(1989/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto analista del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto analista del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(1990/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(2006/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(2007/S)

OSPEDALE CIVILE « I. TORALDO » DI TROPEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tropea (Catanzaro).

(2021/S)

OSPEDALE INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia-traumatologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(1986/S)

OSPEDALE DI BITONTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(1987/S)

OSPEDALE « ALDI MAI » DI MANCIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia addetto alla divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia addetto alla divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Manciano (Grosseto).

(1988/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione medica per lungodegenti;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(1992/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto istopatologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto istopatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(1992-bis/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di rieducazione neuromotoria;

un posto di assistente di laboratorio di analisi (con annesso servizio trasfusionale);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente oculista (a tempo pieno);

un posto di assistente urologo (sezione di nefrologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(1993/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1979, n. **13**.

Integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, concernente opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del 7 aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis* - L'amministrazione regionale, entro i limiti delle proprie competenze, fissati dagli articoli 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è altresì autorizzata:

a) ad eseguire interventi atti a prevenire esondazioni di corsi d'acqua;

b) ad eseguire, nei porti e nelle vie di accesso ai medesimi, interventi atti a garantirne la sicurezza ed a prevenire incidenti alla navigazione;

c) ad eseguire, nei corpi idrici della regione, gli interventi di carattere urgente, atti a prevenire danni ecologici, salva l'azione di rivalsa verso eventuali responsabili ».

Art. 2.

Gli oneri previsti dall'art. 1-*bis* della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, così come inserito con il precedente art. 1, fanno carico al cap. 8208 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

La denominazione del precitato cap. 8208 viene così modificata: « Spese per l'assunzione di opere atte a prevenire calamità naturali, di opere di soccorso, urgenti ed inderogabili, a seguito di dette calamità, nonché di interventi atti a garantire la sicurezza dei porti e della navigazione ed a prevenire danni ecologici ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 aprile 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1979, n. **14**.

Disposizioni riguardanti amministratori locali di enti impegnati nell'opera di ricostruzione del Friuli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del 7 aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per potenziare ed agevolare ulteriormente l'attività di ricostruzione e di ripristino nelle zone del Friuli devastate dai sommovimenti tellurici dell'anno 1976, in una visione di collaborazione assidua ed armonica e di partecipazione fattiva e responsabile fra tutte le componenti della collettività regionale, vengono apprestate le provvidenze ed agevolazioni di cui agli articoli seguenti.

In dette disposizioni viene tenuto conto adeguatamente dei maggiori compiti che, per il conseguimento delle cennate finalità, vengono a gravare sugli uffici della amministrazione regionale, delle amministrazioni provinciali del Friuli, delle comunità montane collinare e dei comuni colpiti dal sisma.

Art. 2.

Il settimo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, come successivamente integrata e modificata dalle leggi regionali 5 marzo 1977, n. 12, 26 luglio 1977, n. 42 e 23 dicembre 1977, n. 62, è sostituito con i seguenti commi:

« L'incarico può essere motivatamente affidato o prorogato anche in sanatoria nelle forme e nei modi di cui ai commi precedenti fino a tutto il 31 dicembre 1979, limitatamente ai comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni alle amministrazioni provinciali di Pordenone e di Udine, alle comunità montane comprendenti comuni classificati come dianzi specificato e al consorzio di comuni denominato comunità collinare.

L'affidamento o la proroga dell'incarico di cui al precedente comma può riguardare il sindaco o un suo delegato e un altro amministratore per i comuni disastrati il sindaco o un suo delegato per i comuni classificati gravemente danneggiati, il presidente o un suo delegato per le amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone.

I consigli dei comuni classificati disastrati con popolazione superiore a 5000 abitanti, le comunità montane e la comunità collinare possono conferire o prorogare l'incarico di che trattasi rispettivamente oltre che al sindaco o al suo sostituto, al presidente o al suo sostituto, anche ad altri due amministratori di cui uno designato dalle minoranze ».

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, come successivamente integrata e modificata dalle leggi regionali 5 marzo 1977, n. 12, 26 luglio 1977, n. 42 e 23 dicembre 1977, n. 62, le parole « per l'esercizio finanziario 1977 » sono sostituite con « per l'esercizio finanziario cui l'affidamento o la proroga dell'incarico si riferisce » e le parole « sesto comma dell'art. 1 » sono sostituite con quelle di « settimo comma dell'art. 1 ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 aprile 1979

COMELLI

(4037)

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1979, n. **15**.

Istituzione del ruolo ad esaurimento del personale già dipendente dall'ENALC e disciplinato dal regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 12 aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1976, viene istituito ad esaurimento un ruolo del personale già dipendente dall'ENALC, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 26 giugno 1978, n. 77. e disciplinato dall'art. 7 della legge medesima.

A decorrere dalla data medesima, il personale di cui al comma precedente viene inserito in sei livelli funzionali del ruolo ad esaurimento corrispondenti, ai fini della progressione economica, alle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, secondo l'equiparazione di cui all'allegata tabella *A*. Nella tabella medesima è altresì indicato, per ogni qualifica di provenienza, il numero del personale trasferito alla Regione ed inquadrato nel ruolo ad esaurimento, nonché del personale inquadrato nel ruolo stesso ai sensi del successivo art. 6.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il personale del ruolo ad esaurimento che cessa dal servizio può essere sostituito con personale da assumere mediante contratto a tempo determinato per l'espletamento delle mansioni svolte dal personale cessato. A detto personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da alberghi e pubblici esercizi.

Art. 2.

L'inquadramento del personale di cui all'art. 1, viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente all'anzianità maturata, per servizi di ruolo o a contratto a tempo indeterminato, nella qualifica risultante nel decreto ministeriale di trasferimento del 3 agosto 1976 ovvero in qualifica inclusa nello stesso livello funzionale.

Ai fini di cui al comma precedente il servizio prestato in qualifica inclusa nel livello funzionale immediatamente inferiore a quello d'inquadramento è valutato per metà e per non più di tre anni.

Art. 3.

Al personale di cui al precedente art. 1, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto concerne le mansioni del personale medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero, approvato con decreto interministeriale del 20 maggio 1970.

In caso di assegnazione o trasferimento ad uffici diversi dall'I.R.Fo.P. - Centro di formazione professionale alberghiero di Marina di Aurisina, al personale viene assegnata una delle specializzazioni previste dal regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 10 novembre 1977, n. 01985, per la qualifica funzionale corrispondente al livello di inquadramento.

Ai fini della partecipazione ai concorsi interni previsti dalla parte II, titolo II, capo II della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e dall'art. 27 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, vale l'equiparazione di cui all'allegata tabella *A*.

Art. 4.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nel livello di inquadramento, viene mantenuta l'anzianità maturata dal personale nella qualifica risultante nel decreto ministeriale di trasferimento del 3 agosto 1976 ovvero in qualifica inclusa nello stesso livello funzionale.

Art. 5.

Qualora, per effetto dell'inquadramento, al personale inquadrato ai sensi della presente legge venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, inferiore al trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, al lordo della indennità integrativa speciale e delle altre indennità ed assegni comunque percepiti in modo continuativo, con esclusione dei premi di rendimento, delle quote di aggiunta di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento precedente e quello di inquadramento.

L'assegno personale di cui al comma precedente verrà riassorbito in ragione di un terzo dell'aumento spettante con il passaggio alla qualifica funzionale superiore o con l'attribuzione delle successive posizioni tabellari e in ragione della metà dell'aumento spettante in base a miglioramenti di carattere generale fino all'integrale assorbimento.

Art. 6.

Il personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, che abbia continuato a prestare ininterrotto servizio con contratto a tempo determinato presso la Regione e che sia in servizio presso l'I.R.Fo.P. alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo ad esaurimento secondo quanto disposto dagli articoli precedenti.

L'inquadramento del personale di cui al comma precedente si consegue previo superamento di un esame-colloquio il cui programma e modalità di svolgimento saranno determinati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa. Nel suddetto decreto sarà stabilita altresì la composizione della commissione, di cui un membro, escluso il presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 4 si considera l'anzianità maturata per servizio continuativamente prestato con contratto a tempo determinato a decorrere dal 1° luglio 1976. La qualifica contrattuale di « assistente allievi - impiegato amministrativo » s'intende equiparata a quella di « segretario di amministrazione », inclusa nel IV livello funzionale del ruolo ad esaurimento.

Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 26 giugno 1978, n. 77. Il termine di trenta giorni per esercitare l'opzione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Gli acconti erogati dall'amministrazione regionale al personale di cui alla presente legge verranno recuperati in sede di attribuzione del trattamento economico previsto dalla legge medesima.

Art. 8.

In conseguenza di quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale 26 giugno 1978, n. 77, l'organico del personale del ruolo unico regionale, suddiviso per qualifiche funzionali, è quello riportato nella tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 9.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979 che presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 aprile 1979

COMELLI

(*Omissis*).

(4274)

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1979, n. **16.**

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata dalla legge regionale 16 agosto 1976, n. 40 e dalla legge regionale 28 aprile 1978, n. 27, concernente interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive e rifinanziamento della legge regionale 27 agosto 1975, n. 63, concernente contributo all'Unione ginnastica goriziana per la costruzione del palazzetto dello sport di Gorizia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 18 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata e rifinanziata dalle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 40 e 28 aprile 1978, n. 27, è autorizzato un limite d'impegno di lire 300 milioni per l'esercizio 1979.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998.

L'onere di lire 1.200 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982 di cui lire 300 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979, fa carico al cap. 6006 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 1.200 milioni, di cui lire 300 mlioni per il 1979.

Al predetto onere di lire 1.200 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1979, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 11 - assessorato turismo - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 2.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 3 e dall'art. 12, lettera *a*), della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1979.

L'onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 6077 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 il cui stanziamento viene elevato di lire 200 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1979 (rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - ricreazione e sport - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 3.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 12 *bis* della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, inserito con l'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 27, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - ricreazione e sport - categoria XI, il cap. 6001 con la denominazione: « Contributi *una tantum* ai comuni per l'acquisto di attrezzature necessarie all'attuazione dell'educazione fisica nelle scuole elementari » e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1979, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - ricreazione e sport - partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 4.

In deroga a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, e successive modificazioni, le domande per il conseguimento dei contributi di cui all'articolo 12-*bis* della medesima legge, inserito con l'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 27, dovranno essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 63, è autorizzato nell'esercizio 1979 un limite di impegno di lire 25 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998.

L'onere di lire 100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 25 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979, fa carico al cap. 6009 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 100 milioni, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 100 milioni, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1979, si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1954 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del precitato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 aprile 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1979, n. **17.**

Provvidenze per trasporti scolastici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 18 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le provvidenze a favore dei comuni terremotati previste dal primo e secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 52, così come modificata dall'art. 5 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 2, possono essere concesse anche sulle spese sostenute dai comuni interessati, negli anni scolastici 1978-79 e 1979-80.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma fanno carico al cap. 1101 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 aprile 1979

COMELLI

(4275)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. **17.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8. Intervento regionale per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza delle province, dei comuni e loro consorzi degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del 27 aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'intervento finanziario della Regione previsto al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, è esteso:

a) a comuni per l'ampliamento, la ristrutturazione, il completamento di sedi municipali o per l'acquisto e l'adattamento di edifici da destinare allo stesso scopo;

b) a comuni e/o comunità montane e loro consorzi per l'acquisto e l'adattamento di immobili da destinare ad usi di interesse pubblico anche multipli.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo, in conto capitale può essere concesso ai comuni, alle comunità montane e loro consorzi, nella misura massima del 100% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 3.

Le modalità di richiesta, di concessione e di erogazione dei contributi sono disciplinate dalle leggi regionali 17 gennaio 1973, n. 8 e 27 febbraio 1975, n. 18.

Art. 4.

All'onere di L. 3.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi del bilancio 1979 iscritti al cap. 54800 che viene istituito con la variazione di cui al successivo articolo.

Per gli anni successivi sarà provveduto con separati provvedimenti legislativi.

Art. 5.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «spesa» del bilancio di previsione 1979 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 63000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali e per ulteriori programmi di sviluppo . L. 3.000.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 54800. — *Interventi in c/capitale a favore* di comuni, comunità montane e loro consorzi, per l'acquisto e l'adattamento di immobili da destinare ad usi pubblici (legge regionale n. 11/79, atti del consiglio) . . . . . . L. 3.000.000.000

La *presente legge è pubblicata nel* Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 aprile 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 marzo 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 aprile 1979.

(4570)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 54.

Norme per l'elaborazione meccanografica e l'impianto di elenchi unici regionali dei medici e degli aventi diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 174 *del* 28 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione, nel territorio regionale, delle convenzioni nazionali uniche di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1977, n. 349 e nell'ambito delle finalità perseguite con detta legge, la regione Emilia-Romagna provvede alla predisposizione meccanografica e all'impianto di elenchi regionali degli aventi diritto all'assistenza medica di base e dei medici generici e pediatri di libera scelta, avvalendosi dei dati forniti dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti ai sensi della citata legge 29 giugno 1977, n. 349.

Art. 2.

La predisposizione dei programmi per l'elaborazione dei dati e l'impianto degli elenchi di cui all'art. 1, sono affidati a ditte private specializzate nel settore meccanografico, nella elaborazione dei dati e nella trasmissione a distanza degli stessi, che vi provvedono secondo le modalità e nei tempi convenuti con la regione committente.

L'individuazione delle ditte e la stipula dei relativi contratti devono essere fatti, a pena di nullità, nei modi e secondo le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 500.000.000, si provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, sezione 5ª - sicurezza sociale, settore 02 - strutture e servizi sanitari, programma 05 - poliambulatori, dotato dello stanziamento di L. 500.000.000, ed il prelievo *di una somma di pari importo dal fondo* «globale» di cui al cap. 86500, ove la stessa è stata accantonata sotto la voce 8) Impianto memoria centrale per l'assistenza sanitaria e ospedaliera.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 86500. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione:

competenza	L. 500.000.000
cassa	» 250.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 55050. — Spese per l'elaborazione meccanografica e l'impianto di elenchi unici regionali dei medici e degli aventi diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica (c.n.i.) 2-spesa di sviluppo; 1-spesa propria; 2-spesa in c/capitale; sezione funzionale 08; categoria economica 11; settore d'intervento 08; class. economica 2° grado - 4; sezione 5 sicurezza sociale; settore 02 strutture e servizi sanitari; programma 05 - poliambulatori; rubrica 1ª interventi per l'assistenza extra-ospedaliera:

competenza	L. 500.000.000
cassa	» 250.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 dicembre 1978

TURCI

(4475)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. 55.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con il secondo provvedimento di variazione al bilancio annuale 1978 ed al bilancio pluriennale 1978-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 175 *del* 29 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24: «Formazione di una cartografia regionale» è disposta per l'esercizio 1978 una ulteriore autorizzazione di spesa di lire 500.000.000.

Art. 2.

Trattamento economico di missione e di trasferimento spettante ai collaboratori regionali

A decorrere dal 1° ottobre 1978 il trattamento di missione e di trasferimento spettante al personale di ruolo e non di ruolo della regione Emilia-Romagna e degli istituti ed aziende regionali è regolato, con i criteri di equiparazione contenuti nel successivo art. 3, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche ed integrazioni contenute nella legge 26 luglio 1978, n. 417, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.

Dalla stessa data sono abrogate le leggi regionali 19 ottobre 1977, n. 40 e 7 luglio 1978, n. 21.

La rideterminazione delle indennità di trasferta che il Ministero del tesoro può effettuare annualmente ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 417/78 si estende al personale della Regione e degli istituti ed aziende regionali.

Art. 3.

Le indennità di trasferta previste dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, competono come segue:

personale appartenente ai livelli VII, VI, V e IV L. 19.100
rimanente personale . » 14.000

Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 2 della stessa legge, a tutto il personale è consentito chiedere il rimborso della spesa dell'albergo, limitatamente agli esercizi di categoria non superiore alla seconda.

Per i viaggi compiuti in ferrovia o sui piroscafi la classe di diritto è stabilita come segue:

personale appartenente ai livelli VII, VI, V e IV 1ª classe
rimanente personale . 2ª classe

A tutto il personale è consentito l'uso del mezzo aereo, con esclusione della prima classe.

Al personale appartenente ai livelli VII e VI è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza con letti. Per tutto il rimanente personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta.

Nell'applicazione dell'art. 12 della già citata legge n. 417/1978, al personale regionale compete, alle condizioni indicate all'art. 21 della legge n. 836/1973, l'indennità di prima sistemazione nella misura di L. 170.000.

Art. 4.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3: « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia » e successive integrazioni e modificazioni sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

a) concorso negli interessi sui prestiti di esercizio a norma dell'art. 10:

esercizio finanziario 1978 L. 150.000.000
esercizio finanziario 1979 . » 150.000.000

b) contributo ordinario per la costituzione del fondo di garanzia a norma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3:

esercizio finanziario 1978 . . L. 20.000.000

A partire dal 1° settembre 1978 e fino al termine dell'anno 1981 le condizioni alle quali la regione Emilia-Romagna concorre al pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio assistiti dalla fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia sono così modificate:

ammontare del prestito: non superiore a 5 milioni di lire nel triennio 1979-81;

contributo regionale in conto interessi: 3% annuo;

durata del prestito: non superiore a 18 mesi. La durata del prestito potrà variare nei confronti di quelle aziende che impiegano non più di tre addetti e che risponderanno a criteri fissati annualmente dalla giunta regionale con il concorso della competente commissione consiliare;

le aziende artigiane che abbiano in corso prestiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sostenuti dal contributo previsto dall'art 10 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, sono ammesse a contributo per un importo pari alla differenza fra prestito ammissibile e il residuo capitale ancora da rimborsare.

A partire dall'esercizio finanziario 1979 e fino all'esercizio 1981 le modalità per la determinazione e concessione del contributo ordinario regionale alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia sono così modificate:

Il fondo viene annualmente suddiviso in due quote:

a) una quota, pari all'80% del totale, viene ripartita con riferimento al livello di operatività della cooperativa artigiana di garanzia, determinato dal rapporto in percentuale fra l'ammontare delle operazioni garantite durante l'esercizio precedente ed il totale della massa fidejussoria della cooperativa stessa, assegnando un valore ad ogni punto percentuale;

b) una quota, pari al 20% del totale, in proporzione diretta al numero dei nuovi soci ammessi alla cooperativa alla fine di ogni anno per il periodo 1979-81.

Le condizioni di ammissibilità al contributo sono così modificate:

per l'esercizio 1979 sono ammesse a contributo cooperative che al 31 dicembre 1978 avevano oltre 150 soci;

per gli esercizi successivi al 1979 sono ammesse a contributo le cooperative che risultano avere almeno 200 soci al termine dell'anno precedente;

non sono in ogni caso ammesse a contributo le cooperative che durante l'esercizio precedente non abbiano impiegato in operazioni fidejussorie almeno il 50% del fondo complessivo di garanzia.

Art. 5.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1974, n. 27: « Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna » è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa di L. 190.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 6.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 26 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, concernenti la concessione di sovvenzioni per l'esercizio di servizi sostitutivi di ferrovie e tranvie a norma della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 45, sono così modificate a seguito della rideterminazione degli importi relativi:

arretrati esercizi 1973-1977 . . . . . . L. 739.070.000
Incremento di L. 24.070.000
sovvenzione per l'anno 1978 . . . . » 490.375.000

Totale autorizzazione per l'esercizio 1978 . L. 1.229.445.000

Per gli esercizi finanziari successivi al 1978 è autorizzato uno stanziamento annuo di L. 490.375.000 con un incremento di annue L. 375.000 rispetto a quanto autorizzato dall'art. 26 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15.

Art. 7.

L'art. 25 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della concessione di contributi sugli oneri di gestione degli autofiloservizi di linea extraurbani per viaggiatori è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 7.000.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 13 maggio 1977, n. 20.

L'assegnazione complessiva disposta a norma del precedente comma è così ripartita:

a) L. 6.747.547.000 per la concessione di contributi a consorzi pubblici a norma dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 20;

b) L. 252.453.000 per la concessione di contributi chilometrici alle imprese di trasporto private a norma dell'art. 4 della stessa legge ».

Art. 8.

Tra il terzo ed il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 19 maggio 1975, n. 33, è inserito il seguente:

Per quanto riguarda i contributi in conto capitale spetta al consiglio della comunità l'approvazione degli eventuali piani di riparto; al comitato esecutivo la concessione del contributo definitivo; al funzionario delegato la liquidazione ed il pagamento delle spese.

Art. 9.

In attuazione del combinato disposto degli articoli 1, 5, 7 ed 8 della legge 29 giugno 1977, n 349, la regione Emilia-Romagna e autorizzata ad organizzare ed assumere gli oneri relativi al servizio di guardia medica festiva e notturna sulla base dell'articolo 35 dell'accordo nazionale tipo per le convenzioni nazionali uniche per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici generici e pediatri, stipulato in Roma il 31 maggio 1978.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione un apposito capitolo concernente i versamenti effettuati dagli enti mutualistici a norma del quarto comma del surrichiamato art. 35 e ad iscrivere nella parte spesa, sezione 5ª - settore 03, programma 01, interventi socio-sanitari di base, un capitolo di pari stanziamento.

I fondi stanziati in bilancio sono ripartiti, con atto deliberativo di giunta, fra i consorzi socio-sanitari, nel cui ambito, per dichiarazione del comitato provinciale di cui all'art. 14 del summenzionato accordo nazionale, sia in atto un servizio di guardia medica.

Alla determinazione dello stanziamento provvede annualmente la legge di bilancio.

Art. 10.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a provvedere al pagamento delle spese per l'assistenza ospedaliera concernenti l'esercizio finanziario 1978, entro l'importo complessivo risultante dalla applicazione della dotazione complessiva del fondo nazionale ospedaliero stabilita in 5.135 miliardi dall'art. 1 della legge 4 agosto 1978, n. 461, della quota percentuale di sua spettanza determinata dal decreto del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 1978.

La liquidazione ed il pagamento delle spese non è subordinata all'effettivo introito da parte della Regione delle mensilità che lo Stato è impegnato a corrispondere a norma dell'art. 4, punto *b*), della richiamata legge 4 agosto 1978, n. 461.

Art. 11.

La regione Emilia-Romagna, nella qualità di socio della S.p.a. SO.GE.PA.CO. ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 21 aprile 1974, n. 41, è autorizzata a ripianare le perdite economiche, accertate in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 della società stessa, nella quota di sua spettanza ammontante a L. 13.692.139.

Art. 12.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere la propria fidejussione per garantire il rimborso di mutui, per la durata massima di anni 20, oltre il periodo di preammortamento, e alle condizioni di tasso previste dalla legge per il credito agrario di miglioramento, concessi in attuazione della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, art. 7, modificato dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42, destinati a finanziare opere di miglioramento forestale comprese nel progetto FEOGA, XIV tranche, finanziato dalla Comunità economica europea (C.E.E.) ed ammesse al contributo statale o regionale nel pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

In caso di mancato pagamento, da parte degli enti beneficiari della fidejussione sopramenzionata, delle rate del mutuo, la amministrazione regionale effettuerà il pagamento delle stesse a favore dell'istituto mutuante entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'istituto stesso del mancato pagamento.

Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè dell'art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dall'ente inadempiente delle somme pagate dallo stesso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Alle eventuali spese conseguenti alla gestione della garanzia fidejussoria si fa fronte con i fondi di cui al cap. 29910 del bilancio di previsione 1978 la cui denominazione viene così modificata: « Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie sui mutui destinati a finanziare opere di miglioramento forestale ammesse al contributo statale o regionale nel pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 35 della legge 2 ottobre 1966, n. 910 ».

Art. 13.

L'art. 53 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 33: « Disciplina dell'esercizio venatorio nel territorio della regione Emilia-Romagna » è sostituito dal seguente:

« Gli oneri conseguenti l'esercizio delle deleghe previste dagli articoli 44 e 45 della presente legge sono determinati annualmente dalla legge di bilancio. Al loro riparto fra i comuni e le province provvede entro il mese di febbraio di ogni anno la giunta regionale con riferimento alla superficie agricolo-forestale ».

Art. 14.

Con legge di bilancio la regione Emilia-Romagna determina annualmente l'ammontare del compenso da assegnare ai comuni per il rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio a norma del primo comma dell'art. 3 della legge 16 agosto 1978, n. 31.

Alla liquidazione del compenso provvede la giunta regionale sulla base del numero dei tesserini rilasciati durante la stagione venatoria iniziata nell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 15.

A partire dall'esercizio 1979 i sottoelencati interventi della regione Emilia-Romagna, saranno effettuati in tutto od in parte mediante il ricorso alle procedure di cui all'art. 66 e seguenti della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31:

a) *Piani di profilassi veterinaria.*

Spese per l'attuazione di piani nazionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e per il funzionamento delle relative commissioni (leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33).

Spese per l'impostazione e l'attuazione di piani organici di risanamento del patriminio zootecnico (decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264).

Compensi forfettari ai veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni previste nei piani di profilassi e ai veterinari coadiutori (legge 9 giugno 1964, n. 615).

Spese per l'acquisto di presidi immunizzanti e per gli altri interventi di profilassi disposti dal Ministero e dai veterinari provinciali (legge 9 giugno 1964, n. 215).

Indennità per l'abbattimento degli animali (legge 9 giugno 1964, n. 615).

Indennità per l'abbattimento degli animali affetti da tubercolosi e brucellosi (art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33).

Spesa per l'impiego di prodotti immunizzanti nei casi in cui sia disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi di polizia veterinaria (art. 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503).

b) *Interventi a sollievo delle aziende agricole in occasione di avversità atmosferiche.*

Interventi in capitale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali.

c) *Interventi di sviluppo nel settore dell'agricoltura.*

Contributi in conto capitale per la ristrutturazione di impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, modificato dall'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42.

Contributi in capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di strutture produttive zootecniche in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico (articoli 2 e 4 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni).

Contributi integrativi in capitale per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico (art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153; legge regionale 5 maggio 1977, n. 18; art. 11, lettera *g*) e art. 13).

Le aperture di credito saranno disposte dalla giunta nei limiti delle assegnazioni ripartite a favore degli uffici periferici regionali competenti per materia e per territorio con la stessa deliberazione di riparto. Il funzionario delegato provvede allo impegno definitivo, alla liquidazione ed alla materiale erogazione della spesa nell'ambito della disciplina introdotta nell'apposito regolamento regionale approvato dal consiglio in data 8 novembre 1978.

Art. 16.

Per effetto della nuova autorizzazione di spesa disposta dalla presente legge e delle modifiche alle autorizzazioni di spesa precedentemente disposte da leggi regionali, si determinano le seguenti variazioni complessive:

esercizio finanziario 1978	+ L.	1.098.137.139
esercizio finanziario 1979	+ »	150.375.000
esercizio finanziario 1980	+ »	375.000
esercizio finanziario 1981	+ »	375.000
Totale variazione in aumento sul bilancio pluriennale	L.	1.249.262.139

a) Quanto all'esercizio 1978:

per L. 884.445.000 dalla maggiore entrata per interessi attivi sulle giacenze di cassa; per L. 200.000.000 dalla maggiore entrata derivante dai versamenti effettuati dagli enti mutualistici; per L. 13.692.139 dallo storno dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

b) Quanto al 1979-80-81 dalla corrispondente riduzione dei fondi di riserva per spese obbligatorie ed impreviste di ciascun anno.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 relativi al « trattamento economico di missione e di trasferimento spettante ai collaboratori regionali » per l'esercizio 1978, l'amministrazione regionale provvede con i fondi già stanziati sui relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Le variazioni al bilancio annuale e pluriennale di previsione conseguenti alla attuazione della presente legge sono contenute nel secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1978, approvato con apposito atto legislativo regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna addì 29 dicembre 1978

TURCI

(4476)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. **56.**

Variazione al bilancio di previsione annuale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1978 ed al bilancio pluriennale 1978-81 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 176 *del* 29 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

(4477)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1979, n. **1.**

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 17 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n 31: « Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna, ad esercitare provvisoriamente fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1979, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo progetto di legge presentati al consiglio regionale.

Sono esclusi dalla gestione provvisoria, autorizzata a norma del precedente comma, gli stanziamenti di spesa disposti dalla legge regionale: « Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1979 e del bilancio pluriennale 1979-81 », fino all'entrata in vigore della legge stessa, nonchè, in generale, gli stanziamenti di spesa di investimento e sviluppo la cui copertura finanziaria è almeno in parte fondata sul ricorso al credito o su assegnazione di fondi statali non ancora formalmente attribuiti in modo definitivo.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto regionale, ed entra in vigore dal 1° gennaio 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 gennaio 1979

TURCI

(4478)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791720)